

“Allegato A” alla deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

CONVENZIONE tra il Comune di Ferrara, la S.p.a. Hera, il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, per il coordinamento comunale, ascritto al Corpo di Polizia Municipale, della vigilanza ambientale svolta dalle Guardie Particolari Giurate appartenenti al Raggruppamento medesimo, presso i siti compresi nel territorio del Comune di Ferrara, ove Hera svolge il servizio di gestione dei rifiuti.

Ferrara, addì _____

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra le parti,

COMUNE DI FERRARA, con sede in Ferrara, Piazza Municipale n. 2, C.F. 00297110389, rappresentata dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott.ssa Laura Trentini, che agisce in esecuzione della Deliberazione G.C. n. _____ / _____

HERA S.p.a., rappresentata dal Dott. Oriano Sirri, in qualità di Direttore della Business Unit Struttura Operativa territoriale Ferrara e procuratore.

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (di seguito, per brevità, Raggruppamento **GGEV**), con sede in Ferrara, V.le IV Novembre n. 9, Organizzazione con C.F. 93019600381, iscritta nel registro del volontariato per effetto del D.P.G.R. n. 206/1993, legalmente rappresentata dal Sig. Luigi Toschi, in qualità di suo Presidente pro tempore.
Di seguito definite, anche collettivamente, Parti.

PREMESSO:

che il Comune di Ferrara, allo scopo di realizzare le azioni di informazione, prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente, segnatamente riguardanti l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, nonché l'illecita gestione degli stessi, riconosce l'importante funzione del volontariato, ne favorisce lo sviluppo ed esercita il coordinamento organizzativo delle attività nell'ambito della normativa di riferimento;

che per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia ambientale, rientranti nelle proprie competenze, il Comune si avvale anche delle Guardie volontarie, in particolare di quelle appartenenti al Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara (GG.E.V.), munite di decreto prefettizio in corso di validità;

che il Comune, tramite il proprio Corpo di Polizia Municipale, provvede, in ragione delle suddette finalità e conformemente alla normativa vigente in materia, al coordinamento delle GG.E.V. nel servizio di vigilanza da queste svolto sull'intero territorio comunale, per contrastarvi l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti;

che l'ATO ha affidato, tramite Convenzione sottoscritta in data 24/12/2004, il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Ferrara ad HERA S.p.A. - Struttura Operativa

Territoriale di Ferrara, con sede in Bologna, via Berti Pichat 2/4, la quale svolge operativamente detto servizio avvalendosi della propria Business Unit Struttura Operativa Territoriale di Ferrara;

Che le spese per gli interventi di controllo e monitoraggio del territorio possono trovare copertura nel costo della TIA relativo all'esercizio in corso, essendosi sul punto espressa positivamente anche l'Autorità d'Ambito di Ferrara;

le parti addivengono alla seguente

CONVENZIONE

L'anno addì del mese di in presso

fra

- Comune di Ferrara, codice fiscale n. 00297110389, rappresentato dalla Dott.ssa Laura Trentini, nata il omissis a omissis, in qualità di Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
- HERA S.p.a., C.F. 04245520376, rappresentata dal Dott. Oriano Sirri, in qualità di Direttore della Business Unit Struttura Operativa territoriale Ferrara e procuratore;
- Organizzazione di volontariato denominata "Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara" (GGEV), iscritta nel registro regionale del volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 206 del 12/02/93 - codice fiscale n. 93019600381, rappresentata dal signor Toschi Luigi, nato omissis a omissis e residente a omissis, via omissis, in qualità di legale rappresentante (presidente pro-tempore) dell'organizzazione stessa;

Dato atto:

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia Romagna, con legge 3 luglio 1989, n. 23 riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente, favorendone lo sviluppo e disciplinandone il servizio volontario di vigilanza ecologica;
- che la Legge Regionale Emilia Romagna 4 dicembre 2003, n. 24, recante "Disciplina della Polizia Amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", prevede la possibilità di utilizzazione del volontariato volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità;

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse

- 1 Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione, che costituisce anche il regolamento per l'esecuzione del servizio svolto dai volontari che operano sul territorio comunale, appartenenti al "Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara" (GGEV), organizzazione iscritta nel registro regionale del volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 206 del 12/02/93 - C.F. 93019600381.

Art. 2 – Obiettivi ed oggetto della Convenzione

- 1 Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di una presenza attiva delle Guardie Ecologiche Volontarie sul territorio comunale, intesa come servizio pubblico volontario, aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dai Corpi di Polizia Locale, con il fine di collaborare con questi nel promuovere l'educazione e il rispetto della legalità per la salvaguardia dell'ambiente. Lo spirito della presenza del volontario sarà improntato ad un'azione che, mediante un'attenta capacità di ascolto della comunità cittadina, contribuisca anche allo sviluppo di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano, delle attività di informazione rivolte ai cittadini, del senso civico per un maggior rispetto delle regole che presidiano la qualità dell'ambiente.
- 2 La tutela e la salvaguardia dell'ambiente da comportamenti che possano metterne a rischio l'integrità e la salubrità, con particolare riferimento al settore della gestione dei rifiuti, costituiscono pertanto gli essenziali obiettivi della presente Convenzione. Essi sono perseguiti prevenendo ed anche reprimendo criticità ambientali rappresentate dagli episodi di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, in alcuni siti specifici ed aree insistenti nel territorio del Comune di Ferrara ove Hera S.p.A. svolge il servizio di gestione rifiuti e dalla stessa indicati. Sono altresì perseguiti sensibilizzando il cittadino sulla problematica dell'abbandono dei rifiuti e stimolandolo verso una cultura ambientale, che riduca situazioni di degrado, mediante un'azione di coordinamento che il Comando di Polizia Municipale di Ferrara assicura nel servizio di vigilanza ambientale svolto dai volontari operanti sul territorio comunale, appartenenti al Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara (GGEV).
- 3 Sono Parti della presente Convenzione, nelle persone dei sottoscritti firmatari che le rappresentano agendo in nome e per conto di esse, il Comune di Ferrara, il Raggruppamento delle GGEV di Ferrara, Hera S.p.A. Ferrara. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, s'impegnano a collaborare per la realizzazione dei suddetti obiettivi.

Art. 3 – Qualifiche delle Guardie Ecologiche Volontarie e loro impiego

- 1 Per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 2, le Guardie volontarie appartenenti al Raggruppamento delle GGEV di Ferrara devono essere in possesso della nomina prefettizia a "Guardia Particolare Giurata", a norma delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, l'impiego delle Guardie volontarie avviene sotto il controllo del Comune di Ferrara, che si avvale del Comando del Corpo di Polizia Municipale, ai fini della direzione, del coordinamento e della pianificazione dei servizi di vigilanza da svolgere, fermo restando quanto stabilito dal R.D. 26.9.1935, n. 1952, in ordine alla vigilanza sul servizio delle Guardie particolari giurate, che compete al Questore.

- 2 Alle Guardie volontarie che, a seguito del decreto prefettizio di nomina previsto dalle vigenti disposizioni del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, abbiano ottenuto la nomina a “Guardia Particolare Giurata”, è riconosciuta, ai fini delle norme penali e nell’ambito dell’esercizio delle funzioni definite nella presente Convenzione, la qualità di pubblico ufficiale.
- 3 Per gli effetti del comma precedente, le Guardie volontarie, che ai sensi dell’art. 13 della L. 24.11.1981, n. 689 esercitano funzioni di polizia amministrativa, a norma degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 23/89, con le modalità e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono soggetti incaricati del controllo sull’osservanza delle disposizioni specificamente indicate nell’art. 2. Per l’accertamento delle violazioni delle suddette norme di competenza, le Guardie volontarie possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora; ad operazioni tecniche, a rilievi descrittivi, fotografici e videoriprese; al sequestro cautelare delle cose assoggettabili a confisca amministrativa, nei modi e nei limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
- 4 Le Guardie volontarie sono tenute ad osservare tanto le disposizioni scritte, quanto quelle verbali ricevute dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, direttamente, o da un Ufficiale delegato al coordinamento dell’attività di vigilanza convenzionata.
- 5 Le Guardie volontarie esercitano le funzioni e rivestono la qualità di pubblico ufficiale stabilite nel presente articolo, esclusivamente durante il turno orario loro assegnato, in osservanza delle disposizioni organizzative emanate dal Comando di Polizia Municipale. Dette disposizioni organizzative saranno formulate sulla base della disponibilità del personale volontario, che il Raggruppamento GGEV avrà previamente comunicato al Comando di Polizia Municipale. Tali disposizioni indicheranno, anche nominativamente, l’identità delle Guardie volontarie incaricate dell’esecuzione del servizio.
- 6 Il Raggruppamento delle GGEV assicura che le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e s’impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comandante o all’Ufficiale da questi appositamente delegato, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni delle Guardie volontarie.
- 7 L’impiego del personale suddetto è attuato, altresì, mediante la predisposizione e l’osservanza di specifiche norme di comportamento contenute nelle disposizioni seguenti, in particolare negli articoli 6, 7, 8, 9 della presente Convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 4 – Ripartizione delle spese

- 1 Le Guardie volontarie esercitano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione. Per ogni servizio effettuato e dimostrato è riconosciuto al Raggruppamento GGEV un importo forfettario di rimborso pari ad Euro 100 (cento) onnicomprensivo delle spese di cui alle attività indicate nel 2° comma. Il Raggruppamento GGEV effettuerà, indicativamente, almeno cinque servizi al mese, ciascuno della durata minima di tre ore.

- 2 Il contributo complessivo ed onnicomprensivo che Hera S.p.A. erogherà sarà pari ad € 15.000 e sarà conteggiato nel costo della TIA 2012 e versato da Hera al Comune di Ferrara in due soluzioni: la prima nella misura del 50% entro 30 giorni fine mese dalla data di sottoscrizione della presente; l'altro 50% entro 30 giorni fine mese dalla conclusione della collaborazione prevista dalla presente Convenzione.
Esso contribuirà a sostenere sia i costi sopportati dal raggruppamento delle GGEV di Ferrara, dovuti a carburante, automezzi, cancelleria, assicurazioni per infortunio, responsabilità civile e tutela legale degli associati, sia i costi aggiuntivi che il Corpo di Polizia Municipale sosterrà per la fornitura della modulistica dei verbali, dei prontuari operativi, delle tessere di riconoscimento, dell'equipaggiamento uniforme di cui all'art. 7, nonché per l'attività di formazione e coordinamento delle GGEV.
3. Con cadenza trimestrale, il Corpo Polizia Municipale liquiderà al Raggruppamento delle GGEV gli importi forfettari di rimborso.
4. Il Raggruppamento GGEV garantisce l'idonea copertura assicurativa delle Guardie volontarie per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dei servizi di competenza, per la responsabilità civile verso terzi e la tutela legale, relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalla L.R. Emilia Romagna 3 luglio 1989, n. 23.

Art. 5 – Registro delle Guardie Ecologiche Volontarie

- 1 Il Raggruppamento GGEV propone al Comando di Polizia Municipale i nominativi delle Guardie volontarie disponibili al servizio, da inserire in uno specifico registro, che sarà istituito e mantenuto su supporto informatico presso il Comando stesso.
- 2 Nel registro di cui al comma precedente, per ogni Guardia vengono annotati e costantemente aggiornati:
 - a) i dati anagrafici e il recapito telefonico;
 - b) gli estremi del decreto prefettizio di nomina;
 - c) il numero del "tesserino di riconoscimento", fornito dal Comune;
 - d) le abilitazioni;
 - e) i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento sostenuti;
 - f) il numero dei servizi prestati;
 - g) il curriculum di servizio;
 - h) le eventuali sanzioni subite ai sensi del successivo art.10.

Art. 6 - Formazione ed aggiornamento

- 1 Il Raggruppamento GGEV garantisce che le proprie Guardie volontarie, inserite nelle attività oggetto della presente Convenzione, sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 23/89 e posseggono le necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio. Il Comune e il Raggruppamento GGEV predispongono e realizzano, in conformità delle prescrizioni indicate nel comma seguente, i corsi di formazione e aggiornamento per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale delle Guardie volontarie, mediante un percorso didattico finalizzato ad un servizio di vigilanza di carattere non solo repressivo, ma anche preventivo.

- 2 Il Comune garantisce, per il tramite del Corpo di Polizia Municipale oppure di un centro di formazione accreditato, il corso formativo delle Guardie volontarie, a conclusione del quale il Comando del Corpo rilascia, alla singola Guardia volontaria, un attestato contenente gli estremi del corso frequentato, con cui si riconosce l'esito positivo del processo formativo. Il Comune ha facoltà di certificare che la Guardia volontaria ha già assolto in precedenza un percorso formativo e rilascia anche in questo caso un attestato nelle stesse forme di cui al periodo precedente.
- 3 La partecipazione ai suddetti corsi di formazione e aggiornamento, i cui costi saranno a carico del Comune di Ferrara, è obbligatoria.

Art. 7 - Segni distintivi di riconoscimento

- 1 Il Comune, per il tramite del Corpo Polizia Municipale, fornirà alle Guardie volontarie, che avranno superato con profitto la formazione di cui all'articolo 6, un apposito tesserino di riconoscimento riportante i dati identificativi ed una fotografia formato tessera, un giubbotto-uniforme riportante l'iscrizione "COMUNE DI FERRARA – COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE – GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA".
- 2 Alle Guardie volontarie, durante il servizio disciplinato nella presente Convenzione, è fatto obbligo di indossare detto abbigliamento, quale segno di riconoscimento della vigilanza svolta; il tesserino di riconoscimento è applicato sul lato anteriore sinistro del giubbotto. Gli ulteriori elementi di dettaglio delle predette dotazioni saranno determinate con provvedimento del Comandante del Corpo Polizia Municipale. E' proibito l'uso di detto abbigliamento al di fuori dell'orario di servizio specificamente comandato.
- 3 Le caratteristiche dell'abbigliamento, dei segni distintivi e d'identificazione dei mezzi utilizzati dalle Guardie volontarie durante l'espletamento della vigilanza in parola, non devono essere tali da ingenerare confusione con quelli degli organi di Polizia dello Stato e di Polizia Locale.

Art. 8 - Organizzazione del servizio

- 1 Salvo quanto specificato nel comma 6°, l'attività di vigilanza delle Guardie volontarie è svolta in formazione di pattuglia composta da due Guardie appiedate o a bordo di veicoli, conformemente alle disposizioni impartite dal Comandante o dall'Ufficiale delegato al coordinamento della vigilanza convenzionata. Ad ogni pattuglia di Guardie volontarie sono assegnati una zona di vigilanza, un orario di servizio e uno specifico incarico.
- 2 Il servizio di vigilanza, in conformità e per gli effetti previsti nell'art. 3, è svolto esclusivamente nelle giornate prestabilite, nella zona e negli orari comandati, salvo esigenze particolari segnalate e autorizzate dal Comandante o dall'Ufficiale delegato.
- 3 I servizi di vigilanza in abiti borghesi, per motivi specifici e determinati, sono previamente autorizzati dal Comandante.
- 4 Ciascuna pattuglia di Guardie volontarie, al termine di ogni singolo servizio, compila un "rapporto giornaliero", preferibilmente su supporto informatico, in cui vengono annotati per

esteso i fatti salienti delle operazioni compiute. Detto rapporto sarà consegnato alla segreteria del Raggruppamento, che ne curerà la trasmissione in via informatica, entro 48 ore, al Corpo Polizia Municipale.

- 5 Ogni pattuglia di Guardie volontarie è dotata di un blocchetto di verbali e di un prontuario delle infrazioni, che devono obbligatoriamente essere portati al seguito durante i servizi.
- 6 Il Comandante o l'Ufficiale delegato in sua vece possono disporre anche servizi di vigilanza in cui la pattuglia sia formata da una Guardia volontaria e da un Agente del Corpo Polizia Municipale.
- 7 Oltre ai mezzi di trasporto propri di ciascuna Guardia volontaria, il Raggruppamento GGEV mette a disposizione i propri mezzi di trasporto per l'esecuzione dei servizi.
- 8 I servizi di vigilanza nell'ambito delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali, sono svolti da pattuglie di Guardie appiedate, ovvero utilizzando i velocipedi in dotazione al Raggruppamento GGEV.

Art. 9 - Norme di comportamento

- 1 Ogni Guardia volontaria, durante l'espletamento del servizio di vigilanza nei siti specifici ed aree insistenti nel territorio comunale ove Hera svolge il servizio di gestione rifiuti, è tenuta all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative, dalle direttive regionali in materia e deve ottemperare alle disposizioni di servizio ricevute dal Comando di Polizia Municipale.
- 2 Le Guardie volontarie, nell'esecuzione del servizio di vigilanza, devono:
 - a) operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento imparziale ed obiettivo in ogni circostanza;
 - b) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
 - c) mantenere un comportamento di riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
 - d) collaborare, nei limiti delle rispettive competenze, con la Polizia Locale e con le Forze dell'Ordine;
 - e) svolgere il servizio esclusivamente nel sito e negli orari assegnati;
 - f) qualificarsi sia verbalmente, sia mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune e del decreto di nomina a Guardia particolare volontaria, da portare sempre al seguito;
 - g) indossare, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, il vestiario in conformità di quanto prestabilito nell'art. 7;
 - h) non recare con sé armi di alcun tipo, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi, né strumenti di autodifesa - bombolette spray;
 - i) redigere, al termine del servizio, il rapporto giornaliero delle attività di vigilanza svolte;
 - j) effettuare le contestazioni di violazioni amministrative attenendosi scrupolosamente alla normativa vigente ed alle disposizioni di servizio ricevute, compilando in modo chiaro e completo i verbali, quando opportuno supportati da documentazione fotografica di cose;
 - k) redigere i verbali di infrazione sul luogo e nell'immediatezza del fatto, quando possibile alla presenza dell'interessato, cui va rilasciata copia; qualora la contestazione immediata non sia possibile, la Guardia volontaria deve indicarne i motivi, per iscritto, nel verbale stesso;

- l) consegnare i verbali di violazione redatti, recapitandoli al Comando di Polizia Municipale nei termini temporali e secondo le specifiche modalità determinati dall'Ufficiale delegato al coordinamento della vigilanza volontaria;
- m) utilizzare e conservare con cura i blocchi dei verbali di accertamento d'infrazione;
- n) annotare i chilometri percorsi a bordo del veicolo utilizzato nello svolgimento della vigilanza, indicando con precisione, nell'apposito foglio di marcia, il chilometraggio iniziale e quello finale di ogni servizio giornaliero;
- o) rispettare scrupolosamente, nella guida dei veicoli utilizzati durante la vigilanza, le norme che disciplinano la circolazione stradale;
- p) riferire, senza ritardo, al Comando di Polizia Municipale o ad altro organo di polizia giudiziaria, ogni notizia su fatti che, pur esulando dai compiti di vigilanza ambientale, integrino fattispecie di reato o che, comunque, possano essere motivo di turbativa o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; nonché ogni informazione utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza.
- q) informare immediatamente il Comando di Polizia Municipale, dell'eventuale smarrimento della tessera di riconoscimento o del blocchetto dei verbali di accertamento d'infrazione.

Art. 10 – Sanzioni disciplinari

- 1 Ferme restando le responsabilità civili e penali, la Guardia volontaria che si renda responsabile di violazioni delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio o delle norme di comportamento di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8 e 9, sarà soggetta alle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

Art. 11 – Coordinamento dei programmi d'intervento

- 1 Il Comando di Polizia Municipale predispone i programmi per l'esecuzione dell'attività di vigilanza, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal Gestore Hera, concordando, compatibilmente col numero delle Guardie volontarie disponibili, quali e quanti siti/aree sottoporre a controllo.

Art. 12 – Obbligazioni specifiche del Gestore Hera S.p.A.

- 1 Hera S.p.A., oltre a quanto già previsto in altre parti della Convenzione, s'impegna anche a:
 - a) predisporre un'adeguata documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato di degrado delle aree/siti specifici e che sia utile a dimostrare, ove ne ricorra il caso, come la sola presenza di rifiuti contribuisca all'aumento degli episodi di abbandono nei medesimi;
 - b) effettuare rilievi fotografici o riprese video del sito ripristinato, diretti pure all'esibizione ai cittadini, allo scopo di rendere loro note le finalità della presente Convenzione, con quantificazione anche dei costi di ripristino o bonifica che di fatto gravano sulla comunità;
 - c) promuovere ed effettuare incontri nelle Circoscrizioni comunali, con la partecipazione del Raggruppamento GGEV e della Polizia Municipale, oltre che degli organi di informazione, al fine di valorizzare i contributi del Comune e di conseguire la massima divulgazione della presente Convenzione e dei suoi obiettivi.
 - d) garantire l'utilizzo della propria sede di Ferrara, per le finalità sopra indicate.

Art. 13 - Obbligazioni specifiche del Comune

- 1 Il Comune, oltre a quanto già previsto in altre parti della Convenzione, s'impegna anche a:
- a) concorrere alla promozione delle iniziative aventi gli scopi divulgativi indicati nella lettera c) dell'art. 12.
 - b) coordinare, mediante il Comando di Polizia Municipale, nei limiti delle disponibilità del contributo di cui all'art. 4, il servizio di vigilanza ambientale delle Guardie volontarie nei siti e negli orari specifici, indicati e concordati con il Gestore;
 - c) predisporre e organizzare le attività di formazione e aggiornamento delle Guardie, in collaborazione con il Raggruppamento GGEV;
 - d) fornire alle Guardie volontarie le tessere di riconoscimento e i giubbetti-uniforme, a termine dell'art. 7, nonché la modulistica dei verbali e i prontuari di accertamento delle violazioni;
 - e) assicurare l'intervento di personale del Corpo Polizia Municipale a supporto delle Guardie volontarie impegnate nella vigilanza dei siti, nei casi in cui esse segnalino al Comando fatti che integrino fattispecie di reato o che, comunque, rientrino nelle ipotesi indicate nell'art 9, comma 2°, lett. p).
 - f) redigere una relazione trimestrale che indichi quante Guardie volontarie e quante ore sono state dedicate al progetto, le sanzioni comminate e i siti controllati;
 - g) effettuare il monitoraggio delle attività prestate, al fine di liquidare al Raggruppamento GGEV, un contributo a titolo di rimborso spese per l'attività svolta, secondo quanto specificato nell'art. 4 comma 3°;

Art. 14 - Durata ed efficacia della Convenzione

- 1 La presente Convenzione decorre dalla data di approvazione della Delibera della Giunta Comunale con la quale essa è recepita e avrà durata sperimentale di dodici mesi.
- 2 Ciascun contraente può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di mesi due, per provata inadempienza dei rispettivi impegni delle Parti, previsti in questo atto, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al ricevimento della diffida.
- 3 Almeno 60 giorni prima della scadenza, le Parti si incontreranno per valutare i risultati delle attività compiute, le risorse disponibili e per predisporre gli eventuali atti volti a dare seguito alla Convenzione. A tale scopo, verrà stilato un documento finale di sintesi e di valutazione, con particolare attenzione ai seguenti indicatori: a) pertinenza ed efficacia dell'attività svolta dalle Guardie volontarie del Raggruppamento GGEV per il conseguimento degli obiettivi prefissati nella convenzione; b) fatti di rilevante interesse accaduti nello svolgimento dei servizi; c) gradimento della popolazione in riferimento alle possibilità di interazione tra cittadini, Amministrazione Comunale e Guardie volontarie; d) grado di soddisfazione del Comando di Polizia Municipale e delle Forze di Polizia sull'operato delle Guardie volontarie.

Art. 15 - Spese contrattuali

- 1 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, quali spese di bollo e di registrazione, diritti di Segreteria e di copia, sono a carico di Hera S.p.A.
- 2 La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in termine fisso, ai sensi dell'art. 9 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Il Comune provvederà

alla materiale registrazione dell'atto, previo versamento delle somme necessarie da parte di Hera.

- 3 Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in unico originale, nei modi e nelle forme di legge, in segno di piena accettazione.

Art. 16 - Elezione di domicilio e foro competente

- 1 Le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.
- 2 Per tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, l'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente l'Autorità giudiziaria ordinaria – Foro di Ferrara.

Art. 17 - Rinvio alla normativa

- 1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Ferrara, _____

Per il Comune di Ferrara, il Comandante del Corpo Polizia Municipale

Per il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara, il Presidente

Per Hera S.p.a. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara, il Direttore

Le Parti, con la stipulazione della presente Convenzione, dichiarano esplicitamente di avere concordato di comune intesa e in buona fede, senza riserva alcuna, tutti i patti della stessa.

Per il Comune di Ferrara, il Comandante _____

Per il Raggruppamento GGEV di Ferrara, il Presidente _____

Per Hera S.p.a. Ferrara, il Direttore _____